

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 13 **del mese di** ottobre
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Rabboni Tiberio	Assessore
8) Vecchi Luciano	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Rabboni Tiberio

Oggetto: APPROVAZIONE "CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA ALLA NORMATIVA VIGENTE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE N. 83473 DEL 1° AGOSTO 2014 - ART. 16 L.R. 17/2005

Cod.documento GPG/2014/1646

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1646

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e ss.mm., ed in particolare l’art. 19 “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e ss.mm., ed in particolare l’art. 2 “Ammortizzatori sociali” commi 64, 65 e 66;
- il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 recante “Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, ed in particolare l’art. 4, comma 2 che prevede che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono determinati criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto alle altre prestazioni di sostegno al reddito, alle tipologie dei datori di lavoro e lavoratori beneficiari;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.L. 54/2013 sopra citato;

Vista, altresì, la legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 e ss.mm. “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 16 “Crisi occupazionali”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 261 del 11 marzo 2013 ad oggetto “Approvazione delle integrazioni alla “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 294/2012 e ss.mm.; e in particolare l’allegato 1 parte

integrante della suddetta deliberazione n. 261/2013 contenente la “Raccolta aggiornata disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga”;

- n. 947 del 8 luglio 2013 ad oggetto “Integrazione alla “Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla DGR 261/13 – 2° Provvedimento” e in particolare l’allegato 1 contenente l’Intesa per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per il secondo semestre 2013, sottoscritta in data 27/6/2013 fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali;
- n. 1670 del 18 novembre 2013 “Integrazione alla raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui alla DGR 261/2013 - 2° provvedimento”;
- n. 513 del 14 aprile 2014 “Disposizioni regionali per l’attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014 in attuazione delle Intese tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali sottoscritte nelle date del 23/12/2013, 31/3/2014 e 8/4/2014. – Art. 16 L.R. 17/2005;
- n. 1017 del 7 luglio 2014 “Disposizioni regionali per l’attuazione della cassa integrazione in deroga per il periodo 1° luglio-31 agosto 2014, in attuazione dell’intesa tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali sottoscritta in data 30 giugno 2014 – Art. 16 L.R. 17/2005”;

Ritenuto quindi, al fine di dare prima attuazione ai nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al DI n. 83473 del 1° agosto 2014 sopra richiamato di:

- approvare l’Allegato 1) “Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- definire che:
 - le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano agli accordi sottoscritti dal 4 agosto 2014,
 - alle domande di CIG in deroga riferite ad accordi sottoscritti fino alla data del 3 agosto 2014, anche se riferiti ad eventi successivi a tale data, continuano ad applicarsi le procedure ed i criteri definiti con la Deliberazione della Giunta regionale n. 261 dell’11 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- stabilire:
 - che la Giunta regionale con propria deliberazione provvederà ad individuare le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, previa istruttoria del Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda su supporto cartaceo;

- che il Responsabile del Servizio Lavoro, con propri atti, provvederà a:
 - revocare i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga individuati con precedenti deliberazioni della Giunta regionale, qualora si verifichi la carenza o l'insussistenza dei requisiti richiesti attraverso l'acquisizione di informazioni successive all'adozione del provvedimento stesso,
 - non accogliere le domande di prestazioni di sostegno al reddito in in deroga a seguito della verifica della mancanza dei requisiti richiesti da parte del Servizio Lavoro;
- di rimandare ad un successivo proprio provvedimento la definizione dei criteri per l'attuazione di quanto previsto all'art. 6 comma 3 del DI n. 83473/2014 più volte richiamato;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la deliberazione di G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013, “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33” ;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 68 del 27 gennaio 2014 recante “Approvazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016”;

Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 2416/2008, n. 1377/2010 così come rettificata dalla n. 1950/2010, n. 2060/2010, n. 1642/2011, n. 221 del 27 febbraio 2012, n. 1222/2011 e DGR. n.1179/2014;

Tenuto conto che il presente provvedimento riveste caratteri di urgenza e di indifferibilità in quanto la definizione dei criteri di presentazione delle domande di ammortizzatori in deroga è necessaria per l'accesso ai relativi trattamenti per i lavoratori sprovvisti di reddito per effetto della crisi;

Acquisito il parere favorevole del Tavolo Tecnico di Monitoraggio sugli ammortizzatori sociali in deroga del 3 ottobre 2014;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta degli Assessori regionali competenti per materia;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. approvare l'Allegato 1) "Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. definire che:
 - le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano agli accordi sottoscritti dal 4 agosto 2014,
 - alle domande di CIG in deroga riferite ad accordi sottoscritti fino alla data del 3 agosto 2014, anche se riferiti ad eventi successivi a tale data, continuano ad applicarsi le procedure ed i criteri definiti con la Deliberazione della Giunta regionale n. 261 dell'11 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni;
3. stabilire che:
 - La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà ad individuare le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, previa istruttoria del Servizio Lavoro regionale finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda su supporto cartaceo;
 - il Responsabile del Servizio Lavoro, con propri atti, provvederà a:
 - revocare i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga individuati con precedenti deliberazioni della Giunta regionale, qualora si verifichi la carenza o l'insussistenza dei requisiti richiesti attraverso l'acquisizione di informazioni successive all'adozione del provvedimento stesso,
 - non accogliere le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga a seguito della verifica della mancanza dei requisiti richiesti da parte del Servizio Lavoro;
 - di rimandare ad un successivo proprio provvedimento la definizione dei criteri per l'attuazione di quanto previsto all'art. 6 comma 3 del DI n. 83473/2014 richiamato al precedente punto 1. del dispositivo;
4. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
5. di pubblicare la presente deliberazione unitamente all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it>.

Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014

1. Prestazioni in deroga

Le prestazioni di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente per le crisi che coinvolgono unità produttive situate nel territorio regionale, saranno garantite tenuto conto dei criteri esplicitati nel presente documento, in conformità al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 (entrato in vigore il 4 agosto 2014), compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione della Regione Emilia-Romagna, e solo dopo che siano stati utilizzati **tutti** gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.).

I criteri e le procedure di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, costituiscono il nuovo quadro normativo per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga riferiti ad accordi sottoscritti a decorrere da 4 agosto 2014.

I trattamenti sono concessi, ove i prestatori di lavoro aventi diritto siano dipendenti di:

- imprese non soggette alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Fondi di solidarietà) e neppure alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS;
- imprese soggette alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Fondi di solidarietà) **se attivi**, e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, che abbiano superato i limiti temporali di concessione disposti dalle rispettive normative nazionali di riferimento,
- imprese che, pur soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, alla disciplina dei fondi di solidarietà (art. 3, commi da 4 a 41 della L. 92/2012) **se attivi** e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, non sono in possesso dei requisiti d'accesso a tali ammortizzatori "ordinari",

e che effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva con riferimento alle seguenti **causali**:

- a) Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili a imprese e lavoratori
- b) Situazione aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato
- c) Crisi aziendali
- d) Ristrutturazioni e riorganizzazioni

Ove compatibili si applicano anche le norme secondarie relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui alla normativa nazionale vigente, in particolare per le imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo, anche senza cessazione di beni) contenute nella Legge Fallimentare e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui al Decreto n. 70750 del 4 dicembre 2012, di attuazione della Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Gli accordi di mobilità di cui alla Legge 223/1991 che prevedono l'esodo volontario dei lavoratori, al fine di ridurre gli esuberi, non precludono il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga.

La sussistenza dei requisiti di accesso agli ammortizzatori in deroga di cui al DI 83473/2014 devono essere dichiarati da parte delle imprese richiedenti, attraverso le forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su appositi moduli predisposti dal Servizio Lavoro regionale.

Il Servizio Lavoro provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti, nella misura di almeno il 5% delle richieste pervenute.

2. Tipologie delle prestazioni

Le tipologie delle prestazioni di sostegno al reddito in deroga sono distinte in:

- Trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO in deroga) per le causali a) e b) di cui al precedente punto 1,
- Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS in deroga) per le causali c) e d) di cui al precedente punto 1.

Per la richiesta di intervento di CIGO in deroga viene confermato il limite di utilizzo di 45 giornate per la copertura massima di 360 ore nel trimestre, che dovranno essere riproporzionate nel caso di periodi inferiori.

3. Decorrenza del trattamento giuridico di cui al D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014

Le disposizioni di cui al presente documento si applicano agli accordi sindacali di cui al successivo punto 9., stipulati in sede aziendale successivamente

all'entrata in vigore del Decreto interministeriale e quindi agli accordi sottoscritti dalla data del 4 agosto 2014.

Alle domande di CIG in deroga riferite ad accordi sottoscritti fino alla data del 3 agosto 2014, anche se riferiti ad eventi successivi a tale data, continuano ad applicarsi le procedure ed i criteri definiti con la Deliberazione della Giunta regionale n. 261 dell'11 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente documento non si applicano altresì ai lavoratori subordinati del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia nel 2012, a favore dei quali si applica quanto disposto dal Decreto n. 75719 del 17 settembre 2013.

4. Datori di lavoro interessati

Possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente solo le imprese di cui agli artt. 2082, 2083 e 2135 del codice civile, comprese le cooperative ed i loro consorzi, riferite a situazioni di cui alle causali esplicitate al punto 1. che coinvolgono unità produttive situate nel territorio dell'Emilia-Romagna.

5. Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente i lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

6. Requisiti di anzianità aziendale dei lavoratori

I lavoratori possono fruire dei trattamenti di cassa integrazione in deroga se in possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di **almeno otto mesi** alla data di inizio del periodo dell'intervento di integrazione salariale, che sono sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni ad orario ridotto. L'anzianità aziendale è elevata **a dodici mesi** per i periodi di intervento di integrazione salariale in deroga riferiti all'anno 2015.

7. Esclusioni

In nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente **può essere concesso** ai lavoratori:

- occupati presso datori di lavoro non imprenditori di cui all'art. 2082, 2083 e 2035 del codice civile.
Per l'individuazione dei datori di lavoro non imprenditori si riporta quanto esplicitato nella nota del Ministero del Lavoro Prot. 5/25244/13/MOB del 14/2/1995: *“- datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di*

lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (organizzazioni di tendenza),

- *datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini lucrativi: studi professionali, organizzazioni di volontariato laico, circoli sportivi e ricreativi.)”*,
- in caso di cessazione di attività dell'impresa,
- in possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di meno di otto mesi alla data di inizio del trattamento (12 mesi per il 2015),
- beneficiari di pensioni di anzianità o di vecchiaia che contestualmente continuino a prestare la propria attività lavorativa.

8. Durata del trattamento di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente

- a) Per le imprese **non** soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, o per quelle imprese che, pur se soggette a tali discipline non sono in possesso dei requisiti di accesso, in relazione a ciascuna attività produttiva, il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a **undici mesi nell'anno 2014**, e non superiori a **cinque mesi nell'anno 2015**, in relazione a ciascuna unità produttiva (il cantiere è considerato in analogia all'unità produttiva).
- b) Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 **se attivi** e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, il superamento dei limiti temporali disposti dall'art. 6 della Legge 20 maggio 1975, n. 164 (cassa integrazione guadagni ordinaria) e dall'art. 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (cassa integrazione guadagni straordinaria) può essere disposto **unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva** e comunque per un periodo non superiore a **undici mesi nell'anno 2014**, e non superiori a **cinque mesi nell'anno**, in relazione a ciascuna unità produttiva (il cantiere è considerato in analogia all'unità produttiva).

Nel computo dei periodi indicati nei precedenti punti a) e b) si considerano tutti i periodi di integrazione di salariale **in deroga** precedentemente concessi anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa.

I lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina nazionale in materia di CIG, alla disciplina dei Fondi di solidarietà **se attivi** e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, devono quindi essere ammessi **in via prioritaria** ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, **ove ne sussistano le condizioni di accesso**, ovvero devono essere ammessi a beneficiare delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di solidarietà di appartenenza o dall'Ente Bilaterale o, in via sussidiaria, dal Fondo di solidarietà o dall'Ente Bilaterale residuale nel caso di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro, **qualora attivi** e come previste e disciplinate dai rispettivi Regolamenti.

9. Verbale di accordo sottoscritto in sede sindacale

L'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga deve risultare da un accordo collettivo intervenuto tra l'impresa e le rappresentanze sindacali aziendali, organizzazioni di categoria, che deve essere sottoscritto in sede aziendale in data antecedente o coincidente la data di inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro.

In tale accordo dovrà essere indicativamente evidenziato:

- la causale e la durata dell'intervento,
- l'organico dell'azienda e della/e unità produttiva/e e il numero dei lavoratori coinvolti dalle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro per ogni singola unità produttiva,
- gli ammortizzatori ordinari e/o in deroga richiesti nell'anno dell'intervento,
- la previsione dell'utilizzo della CIG in deroga nel periodo di riferimento.
- La presenza dei requisiti di cui al Decreto n. 70750 del 4 dicembre 2012, di attuazione della Legge 28 giugno 2012, n. 92 in caso di ammissione a procedura concorsuale di cui al precedente punto 1.

10. Esame congiunto.

In caso di mancato accordo o di mancato svolgimento del confronto in sede sindacale, su richiesta dell'azienda o delle organizzazioni sindacali, la Regione provvederà alla convocazione delle Parti sotto indicate affinché sia svolto l'esame congiunto **entro 20 giorni** dal ricevimento della richiesta. Le procedure sono svolte e sottoscritte dalla Regione Emilia-Romagna, prevedendo l'intervento delle Associazioni imprenditoriali regionali, delle Organizzazioni sindacali regionali confederali, delle Organizzazioni sindacali di categoria regionali e territoriali interessate. In questo caso le sospensioni e/o riduzioni dell'attività lavorativa potranno decorrere dalla data di richiesta dell'esame congiunto.

11. Modalità e termini di presentazione della domanda di cassa integrazione in deroga

La presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni in deroga deve avvenire attraverso l'invio con modalità telematica attraverso il sistema SARE già in uso per le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, **entro 20 giorni** dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro corredate dall'accordo sindacale *sottoscritto in sede aziendale in data antecedente o coincidente la data di inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro*. **In caso di presentazione tardiva della domanda con modalità telematica, il trattamento di cassa integrazione in deroga decorrerà dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione telematica della stessa.**

Le domande dovranno essere altresì inviate su supporto cartaceo, con adempimento dell'obbligo di bollo, secondo la normativa vigente, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione regionale Cultura, Formazione e Lavoro – Servizio Lavoro – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna (7° piano stanza 714). Alla domanda dovranno essere allegati:

- il verbale d'accordo sindacale di cui al precedente punto 9,
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al DI n.83473 del 1° agosto 2014,
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della cessazione parziale dell'attività aziendale per le imprese che rientrano in questa casistica.

I modelli di dichiarazione sostitutiva sopra richiamati sono predisposti dal Servizio Lavoro e sono disponibili sul sito tematico **<http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/crisi-occupazionale>**, nonché sul sito "Amministrazione trasparente" sezione "Attività e procedimenti", sotto-sezione

"Tipologia di procedimento":

<http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/attivita-e-procedimenti>

Per l'anno 2014 le imprese potranno presentare la domanda di cassa integrazione guadagni in deroga, riferiti ad accordi sottoscritti dal 4 agosto 2014, per un trimestre e comunque fino al 30 novembre 2014.

La concessione della prestazione in deroga per il mese di dicembre 2014, previa presentazione di ulteriore domanda da parte dell'impresa nei termini e con le modalità sopra indicate, è condizionata al rispetto dei limiti temporali specificati al precedente punto 8 (**massimo 11 mesi**).

12. Concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga

La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà ad individuare le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei

requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, previa istruttoria del Servizio Lavoro regionale da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda su supporto cartaceo. Le relative prestazioni saranno quindi erogate dall'INPS solamente a seguito di verifica sulla disponibilità finanziaria effettuata dall'INPS stessa.

La richiesta di chiarimenti o di integrazioni sospendono il suddetto termine (art. 17 L.R. n. 32/1993).

13. Deroghe ai criteri di cui al DI n. 83473/2014

La Giunta regionale provvederà con propria successiva deliberazione a definire i criteri per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per le situazioni comprese nella previsione di cui all'art. 6 (disposizioni finali e transitorie), comma 3 del DI 83473/2014. In particolare saranno prese in considerazione le domande presentate nel mese di agosto 2014 che non sono in possesso dei requisiti di cui al D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014.

In ogni caso le domande riferite ai trattamenti in deroga di cui sopra saranno prese in considerazione solo dopo che siano stati concessi i trattamenti in deroga in favore dei lavoratori aventi diritto che sono in possesso dei requisiti del Decreto stesso.

14. Comunicazione della effettiva fruizione delle prestazioni alla Regione e all'INPS

Al fine di consentire alla Regione di quantificare l'onere del finanziamento connesso alle domande presentate, entro il **venticinquesimo** giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, le imprese devono comunicare mensilmente per via telematica attraverso il SARE, il reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, in termini di giorni e ore complessive utilizzate nel corso del mese. La suddetta comunicazione del consuntivo mensile relativo ai lavoratori, giorni e ore di cassa integrazione in deroga utilizzate dovrà sempre essere fornita anche se pari zero.

Al fine dell'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, entro il suddetto termine le imprese hanno altresì l'obbligo di inviare mensilmente all'INPS i modelli SR41, attraverso il sistema telematico messo a disposizione dall'INPS stesso.

15. Disciplina nel settore dell'edilizia.

In caso di presenza di più imprese nei cantieri, i vincoli di concessione degli ammortizzatori in deroga riguardano esclusivamente ciascuna singola impresa.

Il cantiere edile è considerato in analogia all'unità produttiva.

16. Indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii è il Responsabile del Servizio Lavoro.

17. Titolare e Responsabili del trattamento privacy

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore della Direzione Regionale Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1646

data 09/10/2014

IN FEDE

Cristina Balboni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1646

data 09/10/2014

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

L'assessore Segretario: Rabboni Tiberio

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'